



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GERMONTANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2009

Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia
di iscrizione all'albo degli avvocati

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, ha già messo in luce debolezze più volte evidenziate nel corso della discussione in Parlamento nella scorsa legislatura, quando sono stati espressi i pareri favorevoli delle varie commissioni permanenti e si è deliberato di richiedere la sede legislativa per la Commissione giustizia della Camera dei Deputati. La problematica è stata affrontata anche nella corrente legislatura dal Senato e precisamente in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1082 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (in particolare il relativo emendamento 15.0.1 veniva trasformato nell'ordine del giorno G15.0.1). La disciplina transitoria dettata dall'articolo 2 della citata legge n. 339 del 2003, pone seri problemi di incostituzionalità per violazione del principio costituzionale della tutela dei diritti quesiti. Sul punto, il parere *pro veritate* del 19 febbraio 2007 del professor Valerio Onida, già Presidente della Corte costituzionale, con cui si afferma l'incostituzionalità della citata legge n. 339 del 2003 nella parte in cui non fa salvi i diritti quesiti dei soggetti che hanno beneficiato della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e che in forza della stessa norma, in quanto pubblici dipendenti con contratto di lavoro *part-time* almeno al 50 per cento, ottenevano l'iscrizione all'albo degli avvocati. Di seguito le conclusioni del precitato parere *pro veritate* «(...) Si deve dunque concludere che gli articoli 1 e 2 della suddetta legge

n. 339 sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito nell'articolo 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50 per cento del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003, prevedendo invece, all'articolo 2, solo un breve periodo di "moratoria" per l'opzione imposta fra impiego ed esercizio della professione».

Il presente disegno di legge, pertanto, si pone l'obiettivo di tenere ferma la volontà del legislatore di ristabilire ed affermare l'incompatibilità tra iscrizione all'albo degli avvocati e rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, cioè l'articolo 1 della citata legge n. 339 del 2003, salvaguardando però le posizioni acquisite *medio tempore*, ossia createsi tra l'abolizione dell'incompatibilità, in forza dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della citata legge n. 662 del 1996 e la sua reintroduzione ai sensi della legge n. 339 del 2003 che il presente disegno di legge si propone di emendare parzialmente.

Il testo del presente disegno di legge si compone di tre articoli: il primo prevede l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 1 della predetta legge n. 339 del 2003, facendo salvi i diritti acquisiti; il secondo articolo disciplina l'ipotesi di reiscrizione all'albo o riassunzione nel pubblico impiego dei soggetti che avevano esercitato la scelta imposta dalla legge n. 339 del 2003; il terzo articolo, relativo alla *vacatio legis*, reca la data di entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 25 novembre 2003, n. 339, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*I*-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

b) l'articolo 2 è abrogato.

Art. 2.

1. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

2. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione al mede-

simo albo alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.